

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2019, n. 1580

Deliberazione della Giunta regionale n. 731/2019, avente ad oggetto “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R. 32/2002 art. 17 comma 2”. Modifica.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e in particolare l’art. 17, comma 2, che prevede che “l’offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell’attività formativa”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii recante il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”;

Vista la DGR n. 988/2019 avente ad oggetto l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” ed in particolare il punto 2 del dispositivo che ha stabilito “che la quota individuale massima complessiva pari a 100 euro, da versare all’organismo formativo a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute, è applicabile anche ai candidati esterni, aventi i requisiti per l’accesso diretto all’esame volto al conseguimento di un’attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate, che hanno presentato domanda di inserimento in una sessione di esame prima della data di approvazione del presente atto e il cui decreto dirigenziale di inserimento nell’esame finale è successivo alla data di approvazione del presente disciplinare”;

Vista la DGR n. 1407/2016 avente ad oggetto “Approvazione del disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32) e ss.mm.ii;

Vista la DGR n. 894/2017, avente ad oggetto “Approvazione del disciplinare del Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche

e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, in attuazione dell’art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 731/2019, avente ad oggetto “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R. 32/2002 art. 17 comma 2” e in particolare il paragrafo 5 dell’Allegato A, che rinvia ai Settori Gestione, Rendicontazione e Controllo della Direzione Istruzione e Formazione l’approvazione degli avvisi per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi;

Visti i decreti dirigenziali n. 10545/19, n.10451/19, n. 10528/19 e 10495/19 che approvano gli avvisi per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi di cui al paragrafo sopra indicato;

Ritenuto opportuno, a seguito di alcune criticità operative emerse nella prima fase di avvio del nuovo sistema regionale per l’attività riconosciuta, apportare le necessarie modifiche alle disposizioni previste dalla citata DGR. n. 731/2019 e conseguentemente adeguare le procedure previste dal sistema informativo Sifort;

Visto l’allegato A “Modifiche alla DGR 731/2019: Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze professionali. L.R. n. 32/2002 art. 17 comma 2”;

Preso atto che della presente modifica è stata data informativa alla Commissione permanente tripartita nella seduta del 15.11.2019;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta 05.12.2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espone in narrativa, l’Allegato A “Modifiche alla DGR 731/2019: Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze professionali. L.R. n. 32/2002 art. 17 comma 2”;

2) di approvare l’Allegato B “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze professionali. L.R. n. 32/2002 art. 17 comma 2”, che riporta il testo coordinato con le modifiche di cui al punto 1;

3) di dare mandato ai dirigenti degli uffici territoriali regionali competenti in materia di formazione professionale di adottare gli avvisi pubblici per i rispettivi ambiti di competenza in attuazione della presente deliberazione;

4) di stabilire che alle richieste di edizioni territoriali da attivarsi sulla base di riconoscimenti di percorsi formativi già approvati prima dell'approvazione della presente deliberazione si applicano le disposizioni previste dalla presente deliberazione, nonché, per le parti di competenza, quelle previste dalla DGR n. 988/2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

~~Testo:~~ cancellato

Testo: inserito

ALLEGATO A

Modifiche alla DGR 731/2019: Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell'ambito del sistema regionale delle competenze professionali. L.R. n. 32/2002 art. 17 comma 2"

1. Ambito di applicazione

La Legge Regionale n. 32/2002 (*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*) disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

L'articolo 17 della legge individua tra le modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale le attività riconosciute, stabilendo al comma 2 che detta offerta sia *“realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa”*.

2. Tipologia di attività formative per le quali può essere autorizzato il riconoscimento

Gli interventi formativi per i quali è possibile richiedere il riconoscimento regionale sono:

1. Interventi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica, il cui riferimento è:
 - a. una *figura professionale*, presente nel “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
 - b. un *profilo professionale*, presente nel “Repertorio Regionale della Formazione regolamentata”;
2. interventi formativi finalizzati al rilascio di certificato di competenze relativo a una o più Aree di Attività (AdA) presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
3. interventi formativi di formazione obbligatoria finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore di cui al Repertorio della Formazione regolamentata.

Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi (standard formativi, di progettazione e di certificazione) sono definiti dal *Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002*, approvato con D.G.R. **n.988/19** ~~22 giugno 2009 n. 532 e ss.mm.ii.~~

3. Destinatari degli interventi formativi riconosciuti

Gli interventi formativi riconosciuti sono rivolti a:

1. soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato di qualifica o certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività (AdA), il cui riferimento è una figura professionale presente nel “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”
2. soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato di qualifica, il cui riferimento è un profilo professionale presente nel “Repertorio Regionale della formazione regolamentata”;
3. soggetti in possesso dei requisiti previsti nei percorsi di formazione obbligatoria presenti nel “Repertorio Regionale della formazione regolamentata”.

4. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di riconoscimento

Possono presentare la domanda di riconoscimento per le attività formative previste al paragrafo 2 gli organismi formativi accreditati in base alla normativa regionale sull'accREDITAMENTO di cui alla D.G.R. 1407/16 e ss.mm.ii. e alla Dgr 894/17 e ss.mm.ii.

Potranno altresì presentare domanda di riconoscimento gli organismi formativi non accreditati. In tal caso l'organismo formativo dovrà essere accreditato in base alla vigente normativa regionale in materia di accREDITAMENTO (D.G.R. n. 1407/16 e ss.mm.ii. e Dgr n. 894/17 e ss.mm.ii) ~~alla data della firma dell'atto unilaterale richiesto dal competente settore Gestione, Rendicontazione e Controllo (d'ora in poi Settori GRC o Settori territoriali)~~ al momento della richiesta di edizione del corso, pena la revoca del riconoscimento dato.

5. Procedure per il riconoscimento delle attività formative

I Settori GRC approvano gli avvisi per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi. Il riconoscimento, rilasciato da un Settore GRC, ha validità su tutto il territorio regionale.

La domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione di cui al paragrafo 2 deve essere presentata al Settore GRC sul cui territorio ha sede legale l'organismo formativo. Se l'organismo formativo non ha sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata nell'ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti nel set minimo di accREDITAMENTO.

Se l'Organismo Formativo non è accreditato, la domanda è presentata al Settore GRC sul cui territorio l'Organismo ha, in ordine, la sede legale o intende stabilire la sede locale da accreditare quale set minimo.

La domanda di riconoscimento dei percorsi formativi completa in ogni sua parte dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale denominato SIFORT "Sistema Informativo della Formazione di Regione Toscana".

È possibile presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a partire dal 01.07.2019.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 9 dei presenti indirizzi, il dirigente del Settore GRC competente approva con decreto l'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento pervenute dal primo all'ultimo giorno di ogni mese entro la fine del mese successivo.

5.1 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è finalizzata a verificare che le domande siano presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti negli avvisi, presentate attraverso il sistema informativo dedicato e complete dei contenuti minimi richiesti.

5.2 Istruttoria tecnica

L'istruttoria tecnica svolta dal competente settore territoriale è finalizzata a verificare il rispetto degli standard di progettazione e di realizzazione dei percorsi formativi definiti dal *Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002*, approvato con D.G.R. n. 988/19 22 giugno 2009 n. 532 e ss.mm.ii.

Per i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di una qualifica o di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore inseriti nel Repertorio regionale della Formazione regolamentata, deve essere inoltre verificato il rispetto di quanto previsto dalle relative normative di settore.

5.3 Esiti della procedura e rilascio del riconoscimento

Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità e dell'istruttoria tecnica sono approvati con decreto del dirigente del competente Settore territoriale GRC, entro i termini indicati al paragrafo 5.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sulla Banca Dati degli Atti regionali. La pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento.

Il riconoscimento dei corsi consente all'agenzia formativa di richiedere l'attivazione di una o più edizioni territoriali su tutto il territorio regionale.

Tali richieste devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema informativo SIFORT.

~~Le edizioni territoriali relative ai percorsi formativi riconosciuti possono essere attivate solo a seguito dell'atto di riconoscimento e della sottoscrizione dell'atto unilaterale.~~

6. Gestione delle attività formative riconosciute

La gestione dei percorsi riconosciuti, dalla richiesta della attivazione della edizione territoriale fino al rilascio delle certificazioni, è di competenza di ciascun Settore GRC nel cui ambito territoriale la singola edizione viene realizzata.

La normativa regionale di riferimento per la gestione delle attività formative riconosciute è la DGR n. 1343/2017 avente per oggetto “*Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020"*, **fatto salvo quanto previsto dal presente disciplinare.**

6.1 Richiesta di attivazione delle edizioni territoriali

La richiesta di attivazione dell'edizione territoriale è presentata dall'organismo formativo unicamente tramite il sistema informativo regionale SIFORT.

L'organismo formativo presenta un avviso di selezione dell'utenza per l'edizione richiesta, secondo il format presente nel sistema informativo, nel quale indica il periodo di pubblicizzazione dell'attività formativa. Tale avviso deve essere pubblicizzato per un periodo non inferiore a 20 giorni fino ad massimo di 60 gg dalla data di validazione dell'avviso da parte del Settore GRC competente.

L'organismo formativo nel caso di mancanza di utenza per l'edizione richiesta può richiedere una sola proroga della pubblicizzazione, ~~della stessa durata richiesta per la prima pubblicizzazione~~ **la sua durata potrà essere uguale o inferiore alla durata prevista per la prima pubblicizzazione, entro** nei 10 giorni antecedenti la data di fine pubblicizzazione precedentemente richiesta. Nei successivi 5 giorni dalla richiesta, il Settore GRC autorizza la proroga.

E' ammessa la possibilità di deroga alla pubblicizzazione per i seguenti casi:

-Percorsi relativi al Repertorio regionale della formazione regolamentata, esclusi i percorsi per qualifiche, per un massimo di due volte nell'anno solare in riferimento al singolo percorso di formazione obbligatoria.

-Percorsi di formazione per occupati, attivati su richiesta di una o più Aziende per i propri dipendenti. L'organismo formativo indicherà questa fattispecie in fase di richiesta di attivazione dell'edizione territoriale.

Al momento della validazione dell'avviso di selezione, da parte del Settore GRC, il corso è immediatamente pubblicato sul Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 76 ter del *Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 n. 47/R.*

Entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l'organismo formativo dovrà:

- inserire nel sistema informativo i dati che gli avvisi di cui al paragrafo 5 richiedono per l'avvio dell'attività formativa;
- avviare l'attività formativa in aula.

Entro 7 giorni **di norma** dall'inserimento nel sistema informativo **Sifort** dei dati richiesti, il Settore GRC competente provvederà a comunicare all'organismo formativo la matricola della edizione richiesta.

Il mancato avvio delle attività formative entro 60 gg. dalla data di fine pubblicizzazione comporta la decadenza della richiesta di attivazione dell'edizione territoriale. La comunicazione all'organismo formativo della decadenza avverrà tramite il sistema informativo.

6.2 Revoca e decadenza del riconoscimento

La revoca del riconoscimento, disposta con atto del Dirigente del Settore GRC che ha autorizzato il riconoscimento stesso, avviene nei seguenti casi:

- a) revoca dell'accreditamento all'organismo formativo ai sensi dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 **o rinuncia all'accreditamento da parte dell'organismo formativo ai sensi dell'art. 76 bis del d.p.g.r. 47/R/2003;**
- b) revoca/modifica di una Figura professionale/ADA presente nel Repertorio regionale delle figure professionali;
- c) revoca/modifica di un profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria presente nel Repertorio regionale della Formazione regolamentata.
- d) presenza di organismo formativo non accreditato alla data di richiesta di attivazione della prima edizione territoriale.**

Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera a), se la revoca **o la rinuncia** dell'accreditamento avviene durante la fase di pubblicizzazione e prima dell'inizio delle attività formative in aula, la pubblicizzazione dell'edizione continua per il periodo richiesto dall'organismo formativo e il percorso può essere realizzato da parte dell'organismo formativo che ha perso il riconoscimento se ci sono allievi iscritti in numero sufficiente per avviare l'attività. In tal caso, entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l'organismo formativo inserisce nel sistema informativo i dati richiesti per l'avvio delle attività formative e avvia l'attività formativa in aula.

Se la revoca **o la rinuncia** dell'accreditamento avviene durante lo svolgimento delle attività formative in aula, il percorso deve essere realizzato e concluso da parte dell'organismo formativo che ha perso il riconoscimento.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera b), se la revoca/modifica nel Repertorio regionale di una figura professionale/ADA avviene durante la fase di pubblicizzazione e prima dell'inizio delle attività formative in aula, la pubblicizzazione dell'edizione continua per il periodo richiesto dall'organismo formativo e il percorso può essere realizzato se fra gli allievi iscritti coloro che manifestano formalmente la volontà di continuare sono in numero sufficiente per avviare l'attività. In tal caso, entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l'organismo formativo inserisce nel sistema informativo i dati richiesti per l'avvio delle attività formative e avvia l'attività formativa in aula.

In ogni caso, il decreto con il quale il Settore competente revoca/modifica la figura professionale/ADA di riferimento può prevedere specifiche indicazioni per garantire i necessari adeguamenti del percorso formativo ai contenuti della nuova figura professionale/ADA.

Se la revoca/modifica nel Repertorio regionale avviene durante lo svolgimento delle attività formative in aula, le attività formative possono continuare salvo specifiche indicazioni contenute nel decreto con il quale il Settore competente revoca/modifica la figura professionale/ADA per

garantire i necessari adeguamenti del percorso formativo ai contenuti della nuova figura professionale/ADA.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera c), in caso di revoca/modifica di un profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria presente nel Repertorio regionale della Formazione regolamentata, le edizioni territoriali per le quali è stata già richiesta la pubblicizzazione e/o sono state avviate le attività in aula, il Settore GRC con il decreto di revoca del riconoscimento dispone la chiusura dell'edizione territoriale salvo che il decreto del Settore competente di revoca/modifica del profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria preveda specifiche disposizioni per garantire i necessari adeguamenti alla normativa di riferimento.

Il mancato avvio, entro 24 mesi dalla data del decreto di riconoscimento di un percorso, delle attività formative in aula ad esso relative, comporta la decadenza del riconoscimento stesso. La comunicazione all'organismo formativo della decadenza avverrà a cura del Settore GRC che ha adottato il decreto di riconoscimento, anche tramite il sistema informativo.

L'organismo formativo nel caso di revoca di un percorso formativo riconosciuto non può presentare per lo stesso una nuova richiesta di riconoscimento prima di 6 mesi dalla data del decreto di revoca.

6.3 Contratto con i partecipanti

L'organismo formativo sottoscrive con i partecipanti un contratto, che deve prevedere il diritto di recesso dallo stesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento di cui al precedente paragrafo 6.2 se tale revoca comporta l'impossibilità di proseguire l'attività formativa.

6.4 Condizioni di avvio delle attività formative

Le edizioni territoriali non possono essere avviate in presenza di un numero di partecipanti inferiore a 6 unità.

Tale vincolo non è previsto per le seguenti tipologie di interventi formativi:

- Percorsi relativi al Repertorio regionale della **formazione regolamentata** e percorsi disciplinati da norme statali e/o regionali di settore e/o accordi approvati in Conferenza Stato-regioni);
- Percorsi relativi al Repertorio regionale delle **figure professionali** (qualifiche ed ADA) solo per i casi in cui i percorsi riconosciuti siano oggetto di avvisi regionali che prevedano deroghe specifiche. In questo caso, l'organismo formativo dovrà indicare l'atto regionale di riferimento in fase di richiesta di attivazione dell'edizione territoriale.

E' prevista la possibilità, su richiesta dell'organismo formativo, per i percorsi di formazione regolamentata finalizzati al rilascio di qualifiche professionali della durata superiore a 1200 ore frequentati da lavoratori, di estendere da n. 8 a n. 10 ore massime l'organizzazione oraria giornaliera.

6.5 Certificazioni in esito ai percorsi

Al Settore GRC che ha rilasciato la matricola per una edizione territoriale spetta la verifica del rispetto degli standard di processo per la certificazione delle competenze e la garanzia della validità di quanto viene certificato, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 988/19 ~~22 giugno 2009, n. 532 e ss.mm.ii.~~

Gli interventi formativi si concludono con il rilascio ai partecipanti di una delle seguenti certificazioni:

- attestato di qualifica;
- certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze (UC);
- attestato di frequenza ad esito positivo;
- attestato di frequenza – aggiornamento.

Nei casi previsti dalla normativa regionale (DGR n. 988/19 ~~532/2009 e ss.mm.ii.~~) può essere previsto il rilascio di una *Dichiarazione degli apprendimenti*, a seguito di superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso.

6.6 Commissione di esame per il rilascio di certificazioni in esito ai percorsi

La richiesta di costituzione della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, del certificato di competenze o di attestati/certificati relativi a percorsi formativi presenti nel Repertorio della formazione regolamentata, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data proposta per lo svolgimento dell'esame al Settore GRC che ha rilasciato la matricola.

Le spese per la commissione d'esame finale sono a carico degli organismi formativi.

Per la composizione della commissione d'esame si rinvia al d.p.g.r. 47/R/2003 e al disciplinare allegato "A" alla D.G.R. n. 988/19 ~~22 giugno 2009, n. 532 e ss.mm.ii.~~

In caso di esami per il rilascio di attestati/certificati relativi a percorsi formativi disciplinati da specifiche normative di settore, la composizione della Commissione viene integrata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Le procedure relative alle attività di insediamento della commissione d'esame, di preparazione, approvazione e adozione delle prove d'esame da parte della Commissione sono previste dal disciplinare regionale allegato "A" alla D.G.R. n. 988/19 ~~22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.~~

6.7 Ammissione Candidati esterni

All'esame finale in esito a percorso formativo per il conseguimento di un'attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate possono essere ammessi un numero limitato di candidati esterni, nei casi in cui la norma di riferimento preveda tale possibilità, come disciplinato nell' allegato "A" della D.G.R. n. 988/19 al paragrafo C.5 "La procedura d'esame in esito a percorso formativo per il conseguimento di un'attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate". Il numero massimo dei candidati esterni non potrà essere superiore ad 1/4 del numero degli allievi ammessi al percorso formativo. Nel caso in cui gli allievi ammessi all'esame siano meno di 15, il numero di candidati esterni non dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non determinare oneri aggiuntivi all'organismo formativo connessi al passaggio a tariffe superiori per i componenti delle Commissioni esterne previsti.

Per la partecipazione all'esame, l'organismo formativo può richiedere all'interessato di corrispondere una quota individuale complessiva fino all'importo massimo di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute.

E' altresì previsto l'inserimento all'esame finale in esito ad un percorso formativo riconosciuto di candidati esterni provenienti dai servizi di identificazione e validazione delle competenze, come disciplinato nell' allegato "A" della D.G.R. n. 988/19 al paragrafo C.4.1.2 "Istruttoria delle richieste e nomina della Commissione di esame".

6.8.7 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

7. Gestione e controllo delle attività in itinere

7.1 Verifiche amministrative e in loco

Il Settore GRC che ha rilasciato la matricola effettua a suo giudizio verifiche a "campione" o "mirate" in caso di necessità, sui percorsi riconosciuti volti ad accertare che le attività formative siano svolte conformemente ai progetti e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.1343/2017.

a) Le verifiche amministrative riguardano:

- l'accertamento della correttezza, completezza e conformità delle informazioni ricevute nella comunicazione di inizio attività;
- l'accertamento della correttezza, completezza e conformità delle informazioni inserite nel Sistema informativo Fondo Sociale Europeo (FSE) della Regione Toscana;
- l'ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dall'organismo formativo, per le quali è obbligatorio rispettare quanto previsto dalla normativa regionale citata.

b) Le verifiche in loco effettuate senza preavviso presso la sede di svolgimento delle attività di formazione, sono dirette ad esaminare:

- la didattica: corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato in fase di presentazione di progetto e ciò che realmente viene realizzato;
- la corrispondenza delle risorse umane (docenti) impiegate nella formazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione di progetto;
- la regolare e corretta tenuta dei registri didattici e di stage, delle comunicazioni tra le attività dichiarate in sede di candidatura e le attività effettivamente svolte, di tutta la documentazione inerente la realizzazione del corso;
- la presenza e la conformità delle attrezzature, dei laboratori e di eventuali altri locali dove si svolgono le attività rispetto a quanto dichiarato;
- la rispondenza del costo previsto per la frequenza del corso rispetto a quanto dichiarato nel formulario di progetto.

La visita in loco è finalizzata a verificare anche la soddisfazione degli utenti (tramite questionari di gradimento) e l'adeguatezza e la rispondenza della eventuale carta dei servizi che gli utenti hanno ricevuto.

L'organismo formativo è tenuto a garantire il libero e tempestivo accesso alle strutture dove si svolgono le attività e ad agevolare il controllo. Per ogni visita in loco viene redatto un verbale, nel quale vengono registrate le attività svolte e gli esiti della verifica; il verbale viene sottoscritto dal personale del Settore GRC e dall'organismo formativo.

Avverso gli esiti delle verifiche l'organismo formativo ha la facoltà di presentare al Settore GRC contestazioni e controdeduzioni, come previsto dal Punto 12 dell'Allegato A alla DGR n. 1343/2017 "Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020".

Il settore GRC provvederà a dare tempestiva comunicazione al competente settore regionale delle irregolarità riscontrate ricomprese nella casistica di cui all'art. 8.2 della DGR. n. 1407/16 ss.mm.ii.

8. Modalità di verifica del posizionamento dei soggetti formati del mondo del lavoro

Per verificare gli esiti occupazionali dei percorsi formativi riconosciuti la Regione può effettuare verifiche finalizzate a rilevare la situazione occupazionale dei soggetti che hanno concluso i percorsi formativi, le caratteristiche dell'attività lavorativa, la coerenza del percorso formativo con il lavoro svolto, l'utilità dello stage/tirocinio ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, i canali utilizzati per l'accesso al lavoro.

9. Disciplina Transitoria

~~Per le domande di riconoscimento presentate dal 01.07.2019 al 30.09.2019 l'istruttoria tecnica verrà conclusa entro il 31 ottobre 2019.~~

~~Ai riconoscimenti rilasciati con i decreti dirigenziali n. 14545/2016, 14543/2016, 14526/2016 e 14544/2016, adottati ai sensi della DGR 1295/2016, si applica la disciplina prevista dalla stessa deliberazione fino alla data di pubblicazione sul BURT degli avvisi adottati in attuazione dei presenti indirizzi.~~

~~A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT, a tali riconoscimenti si applica la disciplina contenuta nei paragrafi 6, 7 e 8 dei presenti indirizzi. In particolare, relativamente alla decadenza per mancato avvio delle attività di cui al paragrafo 6.2, i 24 mesi decorrono dal decreto di riconoscimento.~~

Alle richieste di edizioni territoriali da attivarsi sulla base di riconoscimenti di percorsi formativi già approvati prima dell'approvazione della presente deliberazione si applicano le disposizioni previste dalla presente deliberazione, nonché, per le parti di competenza, quelle previste dalla DGR n. 988/2019.

Le deroghe alla pubblicizzazione previste al paragrafo 6.1 Richiesta di attivazione delle edizioni territoriali si applicano successivamente all'adeguamento del sistema informativo regionale Sifort.

Testo coordinato

ALLEGATO B

Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell'ambito del sistema regionale delle competenze professionali. L.R. n. 32/2002 art. 17 comma 2"

1. Ambito di applicazione

La Legge Regionale n. 32/2002 (*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*) disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

L'articolo 17 della legge individua tra le modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale le attività riconosciute, stabilendo al comma 2 che detta offerta sia *“realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa”*.

2. Tipologia di attività formative per le quali può essere autorizzato il riconoscimento

Gli interventi formativi per i quali è possibile richiedere il riconoscimento regionale sono:

1. Interventi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica, il cui riferimento è:
 - a. una *figura professionale*, presente nel “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
 - b. un *profilo professionale*, presente nel “Repertorio Regionale della Formazione regolamentata”;
2. interventi formativi finalizzati al rilascio di certificato di competenze relativo a una o più Aree di Attività (AdA) presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
3. interventi formativi di formazione obbligatoria finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore di cui al Repertorio della Formazione regolamentata.

Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi (standard formativi, di progettazione e di certificazione) sono definiti dal *Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002*, approvato con D.G.R. n.988/19.

3. Destinatari degli interventi formativi riconosciuti

Gli interventi formativi riconosciuti sono rivolti a:

1. soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato di qualifica o certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività (AdA), il cui riferimento è una figura professionale presente nel “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”
2. soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato di qualifica, il cui riferimento è un profilo professionale presente nel “Repertorio Regionale della formazione regolamentata”;
3. soggetti in possesso dei requisiti previsti nei percorsi di formazione obbligatoria presenti nel “Repertorio Regionale della formazione regolamentata”.

4. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di riconoscimento

Possono presentare la domanda di riconoscimento per le attività formative previste al paragrafo 2 gli organismi formativi accreditati in base alla normativa regionale sull’accreditamento di cui alla D.G.R. 1407/16 e ss.mm.ii. e alla Dgr 894/17 e ss.mm.ii.

Potranno altresì presentare domanda di riconoscimento gli organismi formativi non accreditati. In tal caso l’organismo formativo dovrà essere accreditato in base alla vigente normativa regionale in materia di accreditamento (D.G.R. n. 1407/16 e ss.mm.ii. e Dgr n. 894/17 e ss.mm.ii) al momento della richiesta di edizione del corso, pena la revoca del riconoscimento dato.

5. Procedure per il riconoscimento delle attività formative

I Settori GRC approvano gli avvisi per la presentazione delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi. Il riconoscimento, rilasciato da un Settore GRC, ha validità su tutto il territorio regionale.

La domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione di cui al paragrafo 2 deve essere presentata al Settore GRC sul cui territorio ha sede legale l’organismo formativo. Se l’organismo formativo non ha sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti nel set minimo di accreditamento.

Se l’Organismo Formativo non è accreditato, la domanda è presentata al Settore GRC sul cui territorio l’Organismo ha, in ordine, la sede legale o intende stabilire la sede locale da accreditare quale set minimo.

La domanda di riconoscimento dei percorsi formativi completa in ogni sua parte dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale denominato SIFORT “Sistema Informativo della Formazione di Regione Toscana”.

È possibile presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a partire dal 01.07.2019.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 9 dei presenti indirizzi, il dirigente del Settore GRC competente approva con decreto l'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento pervenute dal primo all'ultimo giorno di ogni mese entro la fine del mese successivo.

5.1 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è finalizzata a verificare che le domande siano presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti negli avvisi, presentate attraverso il sistema informativo dedicato e complete dei contenuti minimi richiesti.

5.2 Istruttoria tecnica

L'istruttoria tecnica svolta dal competente settore territoriale è finalizzata a verificare il rispetto degli standard di progettazione e di realizzazione dei percorsi formativi definiti dal *Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002*, approvato con D.G.R. n. 988/19.

Per i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di una qualifica o di competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore inseriti nel Repertorio regionale della Formazione regolamentata, deve essere inoltre verificato il rispetto di quanto previsto dalle relative normative di settore.

5.3 Esiti della procedura e rilascio del riconoscimento

Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità e dell'istruttoria tecnica sono approvati con decreto del dirigente del competente Settore territoriale GRC, entro i termini indicati al paragrafo 5.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sulla Banca Dati degli Atti regionali. La pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento.

Il riconoscimento dei corsi consente all'agenzia formativa di richiedere l'attivazione di una o più edizioni territoriali su tutto il territorio regionale.

Tali richieste devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema informativo SIFORT.

6. Gestione delle attività formative riconosciute

La gestione dei percorsi riconosciuti, dalla richiesta della attivazione della edizione territoriale fino al rilascio delle certificazioni, è di competenza di ciascun Settore GRC nel cui ambito territoriale la singola edizione viene realizzata.

La normativa regionale di riferimento per la gestione delle attività formative riconosciute è la DGR n. 1343/2017 avente per oggetto "*Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020*", fatto salvo quanto previsto dal presente disciplinare.

6.1 Richiesta di attivazione delle edizioni territoriali

La richiesta di attivazione dell'edizione territoriale è presentata dall'organismo formativo unicamente tramite il sistema informativo regionale SIFORT.

L'organismo formativo presenta un avviso di selezione dell'utenza per l'edizione richiesta, secondo il format presente nel sistema informativo, nel quale indica il periodo di pubblicizzazione dell'attività formativa. Tale avviso deve essere pubblicizzato per un periodo non inferiore a 20 giorni fino ad massimo di 60 gg dalla data di validazione dell'avviso da parte del Settore GRC competente.

L'organismo formativo nel caso di mancanza di utenza per l'edizione richiesta può richiedere una sola proroga della pubblicizzazione, la sua durata potrà essere uguale o inferiore alla durata prevista per la prima pubblicizzazione, nei 10 giorni antecedenti la data di fine pubblicizzazione precedentemente richiesta. Nei successivi 5 giorni dalla richiesta, il Settore GRC autorizza la proroga.

E' ammessa la possibilità di deroga alla pubblicizzazione per i seguenti casi:

-Percorsi relativi al Repertorio regionale della formazione regolamentata, esclusi i percorsi per qualifiche, per un massimo di due volte nell'anno solare in riferimento al singolo percorso di formazione obbligatoria.

-Percorsi di formazione per occupati, attivati su richiesta di una o più Aziende per i propri dipendenti. L'organismo formativo indicherà questa fattispecie in fase di richiesta di attivazione dell'edizione territoriale.

Al momento della validazione dell'avviso di selezione, da parte del Settore GRC, il corso è immediatamente pubblicato sul Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 76 ter del *Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 n. 47/R*.

Entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l'organismo formativo dovrà:

- inserire nel sistema informativo i dati che gli avvisi di cui al paragrafo 5 richiedono per l'avvio dell'attività formativa;
- avviare l'attività formativa in aula.

Entro 7 giorni di norma dall'inserimento nel sistema informativo Sifort dei dati richiesti, il Settore GRC competente provvederà a comunicare all'organismo formativo la matricola della edizione richiesta.

Il mancato avvio delle attività formative entro 60 gg. dalla data di fine pubblicizzazione comporta la decadenza della richiesta di attivazione dell'edizione territoriale. La comunicazione all'organismo formativo della decadenza avverrà tramite il sistema informativo.

6.2 Revoca e decadenza del riconoscimento

La revoca del riconoscimento, disposta con atto del Dirigente del Settore GRC che ha autorizzato il riconoscimento stesso, avviene nei seguenti casi:

- a) revoca dell'accreditamento all'organismo formativo ai sensi dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 o rinuncia all'accreditamento da parte dell'organismo formativo ai sensi dell'art. 76 bis del d.p.g.r. 47/R/2003;
- b) revoca/modifica di una Figura professionale/ADA presente nel Repertorio regionale delle figure professionali;
- c) revoca/modifica di un profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria presente nel Repertorio regionale della Formazione regolamentata.
- d) presenza di organismo formativo non accreditato alla data di richiesta di attivazione della prima edizione territoriale.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera a), se la revoca o la rinuncia dell'accreditamento avviene durante la fase di pubblicizzazione e prima dell'inizio delle attività formative in aula, la pubblicizzazione dell'edizione continua per il periodo richiesto dall'organismo formativo e il percorso può essere realizzato da parte dell'organismo formativo che ha perso il riconoscimento se ci sono allievi iscritti in numero sufficiente per avviare l'attività. In tal caso, entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l'organismo formativo inserisce nel sistema informativo i dati richiesti per l'avvio delle attività formative e avvia l'attività formativa in aula.

Se la revoca o la rinuncia dell'accreditamento avviene durante lo svolgimento delle attività formative in aula, il percorso deve essere realizzato e concluso da parte dell'organismo formativo che ha perso il riconoscimento.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera b), se la revoca/modifica nel Repertorio regionale di una figura professionale/ADA avviene durante la fase di pubblicizzazione e prima dell'inizio delle attività formative in aula, la pubblicizzazione dell'edizione continua per il periodo richiesto dall'organismo formativo e il percorso può essere realizzato se fra gli allievi iscritti coloro che manifestano formalmente la volontà di continuare sono in numero sufficiente per avviare l'attività.

In tal caso, entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l'organismo formativo inserisce nel sistema informativo i dati richiesti per l'avvio delle attività formative e avvia l'attività formativa in aula.

In ogni caso, il decreto con il quale il Settore competente revoca/modifica la figura professionale/ADA di riferimento può prevedere specifiche indicazioni per garantire i necessari adeguamenti del percorso formativo ai contenuti della nuova figura professionale/ADA.

Se la revoca/modifica nel Repertorio regionale avviene durante lo svolgimento delle attività formative in aula, le attività formative possono continuare salvo specifiche indicazioni contenute nel decreto con il quale il Settore competente revoca/modifica la figura professionale/ADA per garantire i necessari adeguamenti del percorso formativo ai contenuti della nuova figura professionale/ADA.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera c), in caso di revoca/modifica di un profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria presente nel Repertorio regionale della Formazione regolamentata, le edizioni territoriali per le quali è stata già richiesta la pubblicizzazione e/o sono state avviate le attività in aula, il Settore GRC con il decreto di revoca del riconoscimento dispone la chiusura dell'edizione territoriale salvo che il decreto del Settore competente di revoca/modifica del profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria preveda specifiche disposizioni per garantire i necessari adeguamenti alla normativa di riferimento.

Il mancato avvio, entro 24 mesi dalla data del decreto di riconoscimento di un percorso, delle attività formative in aula ad esso relative, comporta la decadenza del riconoscimento stesso. La comunicazione all'organismo formativo della decadenza avverrà a cura del Settore GRC che ha adottato il decreto di riconoscimento, anche tramite il sistema informativo.

L'organismo formativo nel caso di revoca di un percorso formativo riconosciuto non può presentare per lo stesso un nuova richiesta di riconoscimento prima di 6 mesi dalla data del decreto di revoca.

6.3 Contratto con i partecipanti

L'organismo formativo sottoscrive con i partecipanti un contratto, che deve prevedere il diritto di recesso dallo stesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento di cui al precedente paragrafo 6.2 se tale revoca comporta l'impossibilità di proseguire l'attività formativa.

6.4 Condizioni di avvio delle attività formative

Le edizioni territoriali non possono essere avviate in presenza di un numero di partecipanti inferiore a 6 unità.

Tale vincolo non è previsto per le seguenti tipologie di interventi formativi:

- Percorsi relativi al Repertorio regionale della formazione regolamentata e percorsi disciplinati da norme statali e/o regionali di settore e/o accordi approvati in Conferenza Stato-regioni);
- Percorsi relativi al Repertorio regionale delle figure professionali (qualifiche ed ADA) solo per i casi in cui i percorsi riconosciuti siano oggetto di avvisi regionali che prevedano deroghe specifiche. In questo caso, l'organismo formativo dovrà indicare l'atto regionale di riferimento in fase di richiesta di attivazione dell'edizione territoriale.

E' prevista la possibilità, su richiesta dell'organismo formativo, per i percorsi di formazione regolamentata finalizzati al rilascio di qualifiche professionali della durata superiore a 1200 ore frequentati da lavoratori, di estendere da n. 8 a n. 10 ore massime l'organizzazione oraria giornaliera.

6.5 Certificazioni in esito ai percorsi

Al Settore GRC che ha rilasciato la matricola per una edizione territoriale spetta la verifica del rispetto degli standard di processo per la certificazione delle competenze e la garanzia della validità di quanto viene certificato, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 988/19-

Gli interventi formativi si concludono con il rilascio ai partecipanti di una delle seguenti certificazioni:

- attestato di qualifica;
- certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze (UC);
- attestato di frequenza ad esito positivo;
- attestato di frequenza – aggiornamento.

Nei casi previsti dalla normativa regionale (DGR n. 988/19) può essere previsto il rilascio di una *Dichiarazione degli apprendimenti*, a seguito di superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso.

6.6 Commissione di esame per il rilascio di certificazioni in esito ai percorsi

La richiesta di costituzione della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, del certificato di competenze o di attestati/certificati relativi a percorsi formativi presenti nel Repertorio della formazione regolamentata, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data proposta per lo svolgimento dell'esame al Settore GRC che ha rilasciato la matricola.

Le spese per la commissione d'esame finale sono a carico degli organismi formativi.

Per la composizione della commissione d'esame si rinvia al d.p.g.r. 47/R/2003 e al disciplinare allegato "A" alla D.G.R. n. 988/19.

In caso di esami per il rilascio di attestati/certificati relativi a percorsi formativi disciplinati da specifiche normative di settore, la composizione della Commissione viene integrata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Le procedure relative alle attività di insediamento della commissione d'esame, di preparazione, approvazione e adozione delle prove d'esame da parte della Commissione sono previste dal disciplinare regionale allegato "A" alla D.G.R. n. 988/19.

6.7 Ammissione Candidati esterni

All'esame finale in esito a percorso formativo per il conseguimento di un'attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate possono essere ammessi un numero limitato di candidati esterni, nei casi in cui la norma di riferimento preveda tale possibilità, come disciplinato nell' allegato "A" della D.G.R. n. 988/19 al paragrafo C.5 "La procedura d'esame in esito a percorso formativo per il conseguimento di un'attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate".

Il numero massimo dei candidati esterni non potrà essere superiore ad 1/4 del numero degli allievi ammessi al percorso formativo. Nel caso in cui gli allievi ammessi all'esame siano meno di 15, il numero di candidati esterni non dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non determinare oneri aggiuntivi all'organismo formativo connessi al passaggio a tariffe superiori per i componenti delle Commissioni esterne previsti.

Per la partecipazione all'esame, l'organismo formativo può richiedere all'interessato di corrispondere una quota individuale complessiva fino all'importo massimo di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute.

E' altresì previsto l'inserimento all'esame finale in esito ad un percorso formativo riconosciuto di candidati esterni provenienti dai servizi di identificazione e validazione delle competenze, come disciplinato nell' allegato "A" della D.G.R. n. 988/19 al paragrafo C.4.1.2 "Istruttoria delle richieste e nomina della Commissione di esame".

6.8 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

7. Gestione e controllo delle attività in itinere

7.1 Verifiche amministrative e in loco

Il Settore GRC che ha rilasciato la matricola effettua a suo giudizio verifiche a "campione" o "mirate" in caso di necessità, sui percorsi riconosciuti volti ad accertare che le attività formative siano svolte conformemente ai progetti e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.1343/2017.

a) Le verifiche amministrative riguardano:

- l'accertamento della correttezza, completezza e conformità delle informazioni ricevute nella comunicazione di inizio attività;
- l'accertamento della correttezza, completezza e conformità delle informazioni inserite nel Sistema informativo Fondo Sociale Europeo (FSE) della Regione Toscana;
- l'ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dall'organismo formativo, per le quali è obbligatorio rispettare quanto previsto dalla normativa regionale citata.

b) Le verifiche in loco effettuate senza preavviso presso la sede di svolgimento delle attività di formazione, sono dirette ad esaminare:

- la didattica: corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato in fase di presentazione di progetto e ciò che realmente viene realizzato;
- la corrispondenza delle risorse umane (docenti) impiegate nella formazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione di progetto;
- la regolare e corretta tenuta dei registri didattici e di stage, delle comunicazioni tra le attività dichiarate in sede di candidatura e le attività effettivamente svolte, di tutta la documentazione inerente la realizzazione del corso;
- la presenza e la conformità delle attrezzature, dei laboratori e di eventuali altri locali dove si svolgono le attività rispetto a quanto dichiarato;
- la rispondenza del costo previsto per la frequenza del corso rispetto a quanto dichiarato nel formulario di progetto.

La visita in loco è finalizzata a verificare anche la soddisfazione degli utenti (tramite questionari di gradimento) e l'adeguatezza e la rispondenza della eventuale carta dei servizi che gli utenti hanno ricevuto.

L'organismo formativo è tenuto a garantire il libero e tempestivo accesso alle strutture dove si svolgono le attività e ad agevolare il controllo. Per ogni visita in loco viene redatto un verbale, nel quale vengono registrate le attività svolte e gli esiti della verifica; il verbale viene sottoscritto dal personale del Settore GRC e dall'organismo formativo.

Avverso gli esiti delle verifiche l'organismo formativo ha la facoltà di presentare al Settore GRC contestazioni e controdeduzioni, come previsto dal Punto 12 dell'Allegato A alla DGR n. 1343/2017 "*Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020"*.

Il settore GRC provvederà a dare tempestiva comunicazione al competente settore regionale delle irregolarità riscontrate ricomprese nella casistica di cui all'art. 8.2 della DGR. n. 1407/16 ss.mm.ii.

8. Modalità di verifica del posizionamento dei soggetti formati del mondo del lavoro

Per verificare gli esiti occupazionali dei percorsi formativi riconosciuti la Regione può effettuare verifiche finalizzate a rilevare la situazione occupazionale dei soggetti che hanno concluso i percorsi formativi, le caratteristiche dell'attività lavorativa, la coerenza del percorso formativo con il lavoro svolto, l'utilità dello stage/tirocinio ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, i canali utilizzati per l'accesso al lavoro.

9. Disciplina Transitoria

Alle richieste di edizioni territoriali da attivarsi sulla base di riconoscimenti di percorsi formativi già approvati prima dell'approvazione della presente deliberazione si applicano le disposizioni previste dalla presente deliberazione, nonché, per le parti di competenza, quelle previste dalla DGR n. 988/2019.

Le deroghe alla pubblicizzazione previste al paragrafo 6.1 Richiesta di attivazione delle edizioni territoriali si applicano successivamente all'adeguamento del sistema informativo regionale Sifort.